



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

AFFARI GENERALI

PRATICA N. _

ORDINANZA N. 146 / 2020

Oggetto: PROROGA SOSPENSIONE DEL MERCATO AMBULANTE DI PIAZZA CASTELLO E DELL'AGRIMERCATO "CAMPAGNA AMICA" FINO AL 25.04.2020

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 3;
- il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il DPCM del 25/02/2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 35;

VISTI

- il D.P.C.M. in data 08.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19" ed in particolare l'art.1 del citato D.P.C.M. relativo a "Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma,

- Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia”;
- il D.P.C.M. del 09.03.2020 che estende le misure urgenti a tutto il territorio nazionale e introduce altresì il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - il D.P.C.M. dell'11.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che all'art.1 comma 1, punto 1) dispone fino al 25 marzo 2020 la chiusura dei mercati, “*salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari*”;
 - il D.P.C.M. del 22.03.2020 ;

ATTESO che:

- il mercato ambulante bisettimanale di Piazza Castello prevede anche attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- anche l'Agrimercato “Campagna Amica” organizzato nei giorni di lunedì, giovedì e sabato in alcune zone della Città comprende attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- le attività consentite devono comunque rispettare la prescrizione di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

VISTI da ultimo:

- il D.P.C.M. in data 10.04.2020 che proroga al 3 maggio 2020 le misure di contenimento di cui ai provvedimenti dianzi citati
- il Decreto della Regione Piemonte n.43 del 13.04.2020 con il quale, al punto 11, si prevede che “*...i mercati settimanali siano consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti, anche attraverso l'utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della Polizia Locale che deve limitarne l'accesso ad un singolo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento*”.

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n.143 del 10.04.2020 con la quale si sospendeva fino al 17.04.2020 lo svolgimento del mercato ambulante di Piazza Castello del martedì e del venerdì, nonché lo svolgimento dell'Agrimercato “Campagna Amica” del giovedì (in Piazza Castello);

RITENUTO, a fronte dell'impossibilità allo stato di garantire il puntuale rispetto delle prescrizioni di cui al citato Decreto regionale n.43/2020, di prorogare fino al 25 aprile 2020 (incluso) il divieto di :

- svolgimento del mercato ambulante di Piazza Castello di martedì 21 e di venerdì 24 aprile 2020
- svolgimento l'Agrimercato “Campagna Amica” del lunedì (in Viale Giolitti), del giovedì (in Piazza Castello) e del sabato (in quartiere Oltreponte)

Visto l'art.32 della legge 833/1978;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 17 comma 3 dello Statuto Comunale;

Vista la Legge 07.08.1990 n.241;

Per i motivi citati in premessa

ORDINA

di prorogare fino al 25 aprile 2020 (incluso) il divieto di svolgimento:

- **del mercato ambulante di Piazza Castello del martedì e del venerdì**
- **dell'Agrimercato "Campagna Amica" del lunedì in Viale Giolitti**
- **dell'Agrimercato "Campagna Amica" del giovedì in Piazza Castello;**
- **dell'Agrimercato "Campagna Amica" del sabato in quartiere Oltreponete**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e/o di fare osservare la presente ordinanza;

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale, venga portata a conoscenza dei cittadini anche attraverso altri canali di informazione e trasmessa per conoscenza al Settore PUT- SUAP e al Comando di Polizia Locale del Comune di Casale Monferrato e alla Prefettura di Alessandria.

AVVERTE

Che l'inottemperanza alla presente ordinanza comporta il deferimento all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p.

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 (sessanta) giorni, termine decorrente dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione.

Ai fini delle vigenti disposizioni di cui alla legge 241/1990 e s.m.i. si comunica che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Roberto Martinotti- Dirigente Settore PUT-SUAP del Comune di Casale Monferrato.

Casale Monferrato, 17/04/2020

**IL SINDACO
RIBOLDI FEDERICO**

